

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E SUL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020-2022

INDICE

- 1) Premessa
- 2) Bilancio preventivo 2020: Conto economico
- 3) Bilancio preventivo 2020: Politiche di Investimento
- 4) Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (art. 17, c. 1 bis, D. L.vo 118/2011)
- 5) Bilancio pluriennale 2020/2022: Conto economico preventivo
- 6) Bilancio pluriennale 2020/2022: Programma triennale degli Investimenti
- 7) Programma triennale delle attività per il triennio 2020/2022 e Programma di attività annuale per l'anno 2020
- 8) Politiche del personale
- 9) Verifica del rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica
- 10) Considerazioni, osservazioni e raccomandazioni
- 11) Conclusioni

1. PREMESSA

Il Collegio dei Revisori dell'ARPA FVG nominato con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia di data 07.06.2017 n° 0120/Pres., insediatosi come risulta dal

Verbale n° 253 del 10.07.2017, dopo aver esaminato il Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, espone quanto segue.

L'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - del Friuli - Venezia Giulia, è stata istituita con la L.R. n. 6 del 3 marzo 1998, modificata ed integrata dalla successiva L. R. n. 16 del 15 dicembre 1998.

Tale legge regionale dispone che, per la gestione economica e patrimoniale dell'Agenzia, si applichino, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per Aziende dei Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia e demanda al Regolamento di Organizzazione la definizione puntuale delle norme di contabilità.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011, la Regione, con Delibera di Giunta n. 2193 del 20.11.2014 ha fornito indicazioni agli enti strumentali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Con l'entrata in vigore della L.R. 26 del 10.11.2015, l'Agenzia è stata espressamente collocata tra fra gli enti destinatari delle disposizioni di cui al titolo I del D.Lgs 118 del 23.06.2011 in quanto Ente Strumentale della Regione.

Come già evidenziato nelle precedenti Relazioni ai Bilanci previsionali precedenti, con tali interventi normativi, si è creata un'antinomia fra le norme in materia di programmazione e contabilità previste dalla L.R. 6/98 istitutiva dell'Agenzia, che rimanda alle disposizioni vigenti per gli enti del SSR (tra l'altro, profondamente modificate dal titolo III della stessa L.R. 26/15 con la quale è stata emendata radicalmente la L.R. 49/96, punto di riferimento consolidato per l'Agenzia) e le disposizioni di cui al titolo I del D.Lgs 118/11 in materia di armonizzazione per gli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale che per l'Agenzia diventano punto di riferimento e, nello specifico:

- art. 3, c. 3 per quanto concerne i principi contabili generali per gli Enti strumentali che già adottano la contabilità economico-patrimoniale;
- art. 11 ter che definisce gli Enti strumentali;
- art. 17 relativo alla Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica;
- Allegato 1 – Principi generali o postulati;
- Allegato 4/1 par. 4.3 - che individua gli strumenti di programmazione degli Enti strumentali;

- Allegato 4/4 per quanto concerne il bilancio consolidato.

Le linee di indirizzo di cui alla D.G.R. 2630 del 29 dicembre 2015 prevedono che, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’Agenzia, ai sensi dell’Allegato 4/1 par. 4.3 del citato decreto legislativo 118/11, deve predisporre:

- il programma delle attività di durata triennale in coerenza con le Linee di indirizzo regionali;
- il conto economico di durata triennale;
- il programma triennale degli investimenti;
- l’elenco annuale degli stessi con la relativa modalità di finanziamento.

La successiva D.G.R. 2375 del 9 dicembre 2016 “*D.Lgs 118/2011 – Strumenti della programmazione degli enti strumentali della Regione in contabilità economico patrimoniale*”, nel completare l’analisi delle norme in materia di armonizzazione applicabili all’Agenzia, definisce, quali strumenti della programmazione per l’Agenzia:

- il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Regione;
- il budget economico almeno triennale.

Fungono da corollario:

- il piano triennale degli investimenti, ed il correlato elenco annuale;
- nonché il piano triennale del personale.

Tali indicazioni sono state confermate, da ultimo, dal DGR 2230 del 20.12.2019, anche nelle linee di indirizzo per la programmazione 2020-2022.

Pare opportuno precisare che ARPA, ai sensi dell’articolo 17, comma 6-ter del decreto legislativo n. 118/2011, essendo tra gli enti ancora non coinvolti nella rilevazione SIOPE, rinvia l’attuazione dei commi da 2 a 6 del medesimo articolo all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’attuazione della rilevazione SIOPE, come precisato dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie nella nota prot. 27118 dd. 14.12.2016.

Pertanto, non viene allegato al budget economico il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi ed il piano degli indicatori di bilancio, come ricordato nella nota di cui sopra.

Il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 è stato redatto, dall'Agenzia, in applicazione della citata normativa e secondo le Linee di indirizzo di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2230 del 20.12.2019, che hanno stabilito il quadro finanziario di riferimento per l'elaborazione dei documenti di programmazione della stessa, stabilendo che il finanziamento regionale per l'anno 2020 (pari ad € 21.000.000,00) riporti un incremento pari all'1,94 % rispetto al finanziamento assegnato all'Agenzia ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. a) della L. R. 6/1998, per l'esercizio 2019.

Al riguardo il Collegio rileva come nel Decreto del Direttore Generale n° 127 del 20.12.2019, si dia atto, erroneamente, che “...il quadro finanziario di riferimento per l'approvazione dei documenti di programma dell'Agenzia per il 2020 determinato in complessivi euro 20.500.000,00..”, mentre nella realtà il provvedimento della Giunta Regionale 2230 assegna l'importo di € 21.000.000,00 importo sul quale, comunque, il Bilancio è stato costruito.

Il bilancio traduce e formalizza gli obiettivi annuali e pluriennali in termini quantitativi (economici, patrimoniali e finanziari), attraverso i documenti essenziali che lo compongono.

Il bilancio in esame relativo all'esercizio 2020 - pluriennale 2020/2022, oggetto della presente relazione, è stato adottato con decreto del Direttore Generale di data 20.12.2019 n° 127 avente ad oggetto “Adozione del Programma, del Bilancio Preventivo e del Piano dei Fabbisogni di personale annuale 2020 e triennale 2020-2022 dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, corredato dal seguente allegato, e precisamente:

- allegato A)
 - Programma di attività annuale 2020 e triennale 2020-2022, contenente il Piano Triennale degli Investimenti;
 - Bilancio di Previsione annuale 2020 e triennale 2020-2022;
 - Piano dei Fabbisogni di Personale annuale 2020 e triennale 2020-2022.

Di seguito verrà commentato il bilancio preventivo per l'anno 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022, con l'avvertenza che i dati riferiti al 31.12.2019 sono dati di stima, non essendo ancora stato redatto ed approvato il documento di bilancio dell'esercizio 2019.

2. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020: CONTO ECONOMICO

Dall'analisi del conto economico di previsione si evidenzia quanto segue:

	2020	2019	differenza	%
valore della produzione	24.252.930	23.898.195	354.735	1,46%
costi della produzione	24.235.530	23.877.882	357.648	1,48%
Differenza	17.400	20.313	- 2.913	-16,74%
proventi ed oneri finanziari	100	100	-	0,00%
risultato prima imposte	17.500	20.413	- 2.913	-16,65%
imposte sul reddito	17.500	17.500	-	0,00%
Utile o perdita esercizio	-	2.913	- 2.913	

(*) Il valore dell'utile dell'esercizio 2019 riportato nei documenti di bilancio è di € 2.914 per effetto degli arrotondamenti.

Il Conto Economico preventivo per l'anno 2020 chiude in pareggio.

Entrando nel merito delle singole voci dei costi e dei ricavi si osserva quanto segue.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Le linee di indirizzo regionali assegnano le seguenti risorse:

- | | |
|---|------------|
| a) quota di funzionamento da Regione (L.R.6/1998, art.21, lett. a) | 21.000.000 |
| b) quota di funzionamento da Regione (L.R.6/1998, art. 21, c. 1 lett. a, sub 2) | 0 |
| c) contributi a gravare sull'eco-tassa (L.R. 6/1998, art.21, lett. c) | 0 |

Totale risorse proprie assegnate 21.000.000

Concorrono inoltre alla formazione del Valore della Produzione, altri contributi:

- | | |
|--|--------|
| d) altri contributi da Regione (L.R. 6/1998, art.21, lett.d) | 0 |
| - altri contributi da Enti diversi, in conto esercizio | 94.328 |

Totale 21.094.328

La voce A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, si riferisce alla stima dei ricavi derivanti dalle prestazioni di ARPA nei confronti dei terzi, pubblici e privati, ed ammonta ad € 1.177.757; tale importo iscritto, determinato tenendo conto anche delle convenzioni e progetti stipulati in regime privatistico con enti e amministrazioni pubbliche, presenta un decremento rispetto alla stima per l'anno 2019 (il cui valore è stimato ad € 1.209.391).

La voce A3) si riferisce alla variazione positiva del valore delle attività in corso su progetti che registra un valore di € 920.275 e rispecchia l'incremento della relativa attività.

La voce A5b)-Contributi in conto capitale (quota sterilizzata), pari ad € 897.350, evidenzia l'importo relativo all'accredito graduale al conto economico delle voci del patrimonio netto oggetto di sterilizzazione.

La voce A5c)-Altri ricavi e proventi pari ad € 163.221 riguarda in particolare i rimborsi per oneri relativi al personale comandato, i proventi per le attività in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) nonché, in misura sensibilmente inferiore, i trasferimenti di quota parte delle tariffe di riferimento per le attività svolte in favore dell'USMAF.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Tra i costi della produzione si segnalano nel prospetto che segue le variazioni intervenute rispetto ai valori riferiti alle stime a consuntivo per il 2019 per le voci corrispondenti:

	2020	2019	variazione	%
acquisti sanitari	425.000	425.000	-	0,00%
acquisti non sanitari	187.200	173.200	14.000	7,48%
servizi	1.296.558	1.242.113	54.445	4,20%
manutenzioni	1.364.470	1.418.842	- 54.372	-3,98%
utenze	409.815	416.815	- 7.000	-1,71%
godimento beni dei terzi	132.520	143.066	- 10.546	-7,96%
personale sanitario	5.080.390	5.370.013	- 289.623	-5,70%
personale professionale	337.010	320.811	16.199	4,81%
personale tecnico	7.955.827	7.617.720	338.107	4,25%
personale amministrativo	2.071.047	2.124.148	- 53.101	-2,56%
altri costi del personale	378.766	636.819	- 258.053	-68,13%
amm. Imm. Immateriali	77.875	44.875	33.000	42,38%
amm. Imm. Materiali	1.638.831	1.311.493	327.338	19,97%
svalutazioni	-	-	-	#DIV/0!
altri accantonamenti	404.136	169.650	234.486	58,02%
compensi organi direttivi	411.710	338.273	73.437	17,84%
compensi Collegio Revisori	44.430	44.430	-	0,00%
spese generali amministrative	241.392	210.165	31.227	12,94%
imposte e tasse tranne IRES	1.778.053	1.800.927	- 22.874	-1,29%
sopravvenienze passive	-	69.021	- 69.021	
spese bancarie	-	-	-	#DIV/0!
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	24.235.030	23.877.381	357.649	1,48%
			-	
variazione rimanenze	- 920.275	- 595.945	- 324.330	35,24%
oneri finanziari	500	500	-	
minusvalenze			-	
imposte e tasse	17.500	17.500	-	0,00%
TOTALE COSTI	23.332.755	23.299.436	33.319	0,14%

(*) Il valore del risultato stimato a chiusura dell'esercizio 2019 riportato in Bilancio è di € 23.299.437; la differenza di € 1 è imputabile all'effetto degli arrotondamenti all'unità di euro.

3. BILANCIO PREVENTIVO 2020: POLITICHE DI INVESTIMENTO

L'Agenzia ha individuato le priorità e le criticità rispetto alle attuali dotazioni strumentali e logistiche sulla base delle linee di indirizzo di cui alla Delibera della Giunta Regionale 2230 del 20 dicembre 2019.

Nel capitolo relativo alle politiche di investimento vengono illustrati i principali interventi previsti con gli strumenti di programmazione suddivisi per tipologia di bene e relativa fonte di finanziamento, fatta salva l'insorgenza di esigenze sopravvenute, a fronte delle quali l'Agenzia potrà modificare la tipologia di acquisizione nel rispetto degli equilibri finanziari ed economici.

I principali interventi allo stato previsti possono riassumersi nei seguenti:

Immobilizzazioni immateriali:

L'acquisizione dei diritti di utilizzazione delle opere per l'anno 2020 è stimato per complessivi € 44.160.

Immobilizzazioni materiali:

- per quanto riguarda i Fabbricati: nel corso dell'anno 2020, si prevedono:
 - ° l'affidamento dei servizi manutentivi interessanti gli immobili e gli impianti delle sedi ARPA;
 - ° rispetto alla sede di Pordenone, si verificherà una soluzione che tenga conto del fatto che ARPA dispone anche di un'area edificabile limitrofa all'area sulla quale è ubicata l'attuale sede;
 - ° si eseguiranno le opere edili ed impiantistiche necessarie per accogliere il laboratorio metrologico al piano terra della sede di Palmanova;
 - ° si eseguiranno le opere edili ed impiantistiche necessarie per accogliere il laboratorio olfattometrico presso la sede del dipartimento di Gorizia;
 - ° si continuerà l'iter relativo alla realizzazione dell'intervento di bonifica dell'area sita all'interno della sede del Laboratorio di via Colugna a Udine;
- per quanto riguarda le attrezzature e le strumentazioni: nel corso dell'anno 2020, i principali interventi riguarderanno:

- ° la conclusione dell'iter di acquisto dei beni già previsti in investimento per l'anno 2019, ed il cui iter d'acquisizione non è ancora terminato (come dettagliati nella tabella all'interno del Programma);
- ° l'avvio delle procedure per l'acquisizione di nuovi beni, tra i quali i principali sono:
 - * cappe chimiche aspiranti;
 - * fonometro integratore di classe 1;
 - * revamping mezzo mobile qualità dell'aria di Udine;
 - * batterie per campionatore alto volume;
 - * spettometri portatili;
 - * l'upgrade del cromatografo ionico.

L'investimento complessivo della programmazione degli acquisti per investimenti in immobilizzazioni materiali, ammonta ad Euro 505.166.

Si precisa che il dato esposto si riferisce all'avvio dell'investimento programmato, la cui realizzazione potrà essere inevitabilmente completata nel corso degli anni successivi; dal punto di vista finanziario, si rileva che le fonti ipotizzate per l'acquisizione di tali immobilizzazioni sono interamente interne all'Agenzia: a questo proposito, infatti, si evidenzia che l'Agenzia ha sempre finanziato il piano investimenti principalmente con i propri utili degli anni precedenti, e così sarà anche nel 2020, anno in cui è previsto l'utilizzo dell'utile 2018 che è stato destinato ad investimenti in sede di chiusura del bilancio 2018 (approvato con DGR n.1408 del 9 agosto 2019).

Al riguardo, tuttavia, si rileva altresì che, poichè nell'anno 2019 (e presumibilmente anche negli anni successivi) non sono prevedibili utili da reinvestire, il piano investimenti triennale 2020-2022 riporta investimenti solo per l'anno 2020, e non negli anni successivi, pur rilevando la necessità di sostituire e ammodernare le attrezzature più obsolete dell'agenzia.

4. BILANCIO PREVENTIVO 2020: FLUSSO DELLA GESTIONE REDDITUALE DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO (art. 17, c. 1 bis, D. L.vo 118/2011)

Il flusso della gestione reddituale mette in evidenza il circuito della formazione della liquidità a partire dai flussi derivanti dalla gestione reddituale, che comprendono la formazione dell'utile operativo, e dei movimenti dei costi non finanziari a breve, per arrivare a quelli finanziari, dopo le variazioni del capitale circolante netto.

A ciò si aggiunge l'analisi dei flussi finanziari strutturali, derivanti dall'attività di investimento e di finanziamento.

Nell'anno 2020 è ipotizzata una riduzione di euro 1.195.239 della disponibilità liquida che alla fine dell'esercizio (31.12.2020) ammonta ad euro 6.162.371 a fronte di una disponibilità iniziale (01.01.2020) di € 7.150.789.

5. BILANCIO PLURIENNALE 2020/2022: CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

Il bilancio pluriennale presenta per tutti gli esercizi una chiusura in pareggio.

Per ciascuna voce è stato riportato il valore stimato per il 2019 e l'importo previsto a budget per gli esercizi 2020/2021/2022.

In particolare per quanto riguarda il conto economico preventivo si osserva che il valore della produzione pari a € 23.898.195 nel 2019 passa ad € 24.252.930 nel 2020, ad € 23.889.403 nel 2021 e ad € 23.322.442 nel 2022.

Nello specifico le entrate ordinarie Regionali, stanziare in applicazione della normativa e secondo le Linee di indirizzo di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2230 del 20.12.2019, hanno stabilito il quadro finanziario di riferimento per l'elaborazione dei documenti di programmazione dell'Agenzia, stabilendo che il finanziamento regionale per l'anno 2020 (pari ad € 21.000.000,00) riporti un aumento pari al 1,94 % rispetto al finanziamento 2019; le quote di finanziamento Regionale ex art. 21, comma 1 lettera a) della L.R. 6/98, sono previste costanti anche nel biennio successivo (€ 21.000.000).

Si segnala che per l'anno 2020 l'Agenzia prevede un ulteriore importo di € 94.328 che contribuisce al saldo complessivo di € 21.094.328 che è riconducibile ad altre attività finanziate nell'ambito di progetti a valenza regionale, e nello specifico relativo all'accordo di collaborazione per le attività tecnico-scientifiche di audit ambientale delle opere rientranti nella realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4.

Si evidenzia come sono previsti ulteriori contributi in conto esercizio, a vario titolo, per complessivi € 164.138 per il 2021 ed € 81.411 per il 2022.

L'analisi comparata dell'andamento dei costi nel triennio evidenzia come esso paia in linea con l'andamento complessivo delle entrate.

6. BILANCIO PLURIENNALE 2020/2022: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Il bilancio pluriennale, per quanto riguarda gli investimenti, successivamente all'anno 2020 (di cui si è già ampiamente parlato nell'apposito paragrafo sopra riportato), evidenzia per gli anni 2021 e 2022, un azzeramento degli stanziamenti a tale titolo, che passano dagli euro € 549.326 dell'anno 2020 per beni materiali ed immateriali, a zero nel biennio successivo; ciò, come già ricordato, è imputabile alla circostanza che, posto che l'Agenzia ha sempre finanziato il piano investimenti principalmente con i propri utili degli anni precedenti -e così sarà anche nel 2020-, in assenza di prospettive di utili generatisi nell'esercizio 2019 e, presumibilmente, anche negli anni successivi, da reinvestire, non ha previsto investimenti, e ciò sebbene si rilevi la necessità di sostituire e ammodernare le attrezzature più obsolete dell'Agenzia.

Si rileva che agli investimenti di cui sopra previsti per il triennio 2020-2022, per € 549.326 quale piano investimenti 2020, si sommano € 1.994.680 relativi al piano investimento 2019 non ancora realizzato, di cui 200.000 in conto capitale da contributo regionale (DGR n. 2389 dd. 14.12.2018).

Gli investimenti, anche per tali annualità, risultano concentrati sulle spese per il rinnovo di attrezzature sanitarie.

Con riferimento, poi, agli immobili, si evidenzia come, per l'anno 2020, la Giunta Regionale, nelle Linee di Indirizzo 2020-2022 di cui alla DGR n. 2230 dd. 20.12.2019, ha stabilito quanto segue: *“In considerazione della mole degli investimenti che la risoluzione delle problematiche connesse all’attuale assetto del patrimonio immobiliare di ARPA richiede e della strategicità delle determinazioni che la Regione dovrà assumere in tal senso, si ritiene opportuno che, nel frattempo, l’Agenzia sviluppi un Piano di priorità degli interventi concernenti gli adeguamenti strutturali che consentano di salvaguardare, in caso di emergenza, le attività essenziali al territorio, quali il supporto laboratoristico e le strutture informatiche, prevedendo l’utilizzo degli accantonamenti degli utili di esercizio contabilizzati dall’Agenzia negli ultimi anni. Nel contempo, ARPA dovrà affrontare la contingente criticità dovuta alla rilevata inadeguatezza sotto il profilo funzionale, delle sedi territoriali di Udine e di Pordenone e all’imminente scadenza del contratto di comodato della sede di Udine. A tal fine, ARPA è autorizzata a valutare e attivare, limitatamente ai siti di Udine e di Pordenone, le soluzioni logistiche più convenienti, anche ricorrendo all’istituto della locazione”*.

L’Agenzia, sulla base di indirizzi della Giunta Regionale, come riportato nella Relazione accompagnatoria al Bilancio, si impegna ad eseguire la valutazione delle attività da salvaguardare (operatività sul territorio, supporto laboratoristico in relazione all'emergenza e strutture informatiche), in coerenza con la pianificazione degli altri enti preposti, oltre a sviluppare un Piano di priorità per individuare gli adeguamenti strutturali necessari ed indispensabili, stante il fatto che, come sopra indicato, l'Agenzia risulta tra gli enti individuati dalla normativa che devono essere salvaguardati sotto il profilo dell'antisismicità degli edifici in relazione alle prestazioni da rendere in caso di evento calamitoso.

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori prescrizioni contenute nella Delibera Giuntale sopra richiamata ed attinenti alle sedi di Pordenone ed Udine, come già evidenziato in precedenza, per l'anno 2020 l’Agenzia prevede:

- per quanto attiene la sede di Pordenone, di verificare *“...una soluzione che tenga conto del fatto che ARPA dispone anche di un’area edificabile limitrofa all’area sulla quale è ubicata l’attuale sede”*;

- per quanto attiene la sede di Udine, di continuare “...l’iter relativo alla realizzazione dell’intervento di bonifica dell’area sita all’interno della sede del Laboratorio di via Colugna a Udine”.

Con specifico riferimento al Programma degli investimenti concernenti il patrimonio immobiliare, per il biennio successivo, sono previste le seguenti opere:

- nell’anno 2021:
 - o la sostituzione dei serramenti esterni del fabbricato corpo A, piano terra, primo e secondo della sede di Udine, via Colugna n. 42. Lotto 1;
 - o la realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria degli edifici;
- nell’anno 2022:
 - o la realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria degli edifici.

7. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ PER IL TRIENNIO 2020/2022 E PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ANNUALE PER L’ANNO 2020

Il Programma annuale 2020 e quello pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia, di cui al Decreto del Direttore Generale n° 127/2019, come previsto dalla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, contiene gli obiettivi dell’Agenzia in linea con gli indirizzi 2020-2022 formulati dalla Giunta Regionale con la DGR n. 2230 del 20.12.2019 nell’ambito delle risorse dalla stessa individuate, come condivisi in sede di Comitato di Indirizzo e Verifica, ed integrati con la Finanziaria Regionale.

Il programma, in linea con l’impostazione già introdotta nei precedenti esercizi, articola l’attività dell’Agenzia sulla base del catalogo nazionale dei servizi, predisposto dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) e approvato dal Consiglio Federale delle Agenzie nella seduta del 12 luglio 2016, come aggiornato in data 9 gennaio 2018 con Delibera n. 23/2018 del Consiglio nazionale SNPA. Il Catalogo dei servizi e delle prestazioni rappresenta uno degli strumenti attuativi previsti dalla L. 132/2016 di istituzione

del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (di seguito SNPA), base per la costruzione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, il 25 settembre 2015, la risoluzione *“Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”*, ponendosi quali obiettivi trasversali lo sviluppo globale, il benessere umano e la protezione dell'ambiente, da perseguire in base ai principi guida dell'integrazione, dell'universalità, della trasformazione e dell'inclusione. La Regione Friuli Venezia Giulia ha quindi stipulato un accordo con il MATTM per la realizzazione di un progetto *“La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia”*, costituendo una Cabina di regia della Governance per la Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile e un Gruppo di lavoro interdirezionale affidato al Direttore generale di ARPA. Attività, obiettivi e risultati di ARPA FVG vengono pertanto dal 2020 coordinati con i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Esso si colloca nell'ambito del processo di programmazione e controllo dell'Agenzia e costituisce prosecuzione e sviluppo del programma triennale 2019-2021.

Risponde alle caratteristiche peculiari di un atto di programmazione quale strumento di lavoro, utilizzabile in modo concreto ed efficace, sia a livello strategico, sia a livello operativo in sintonia con gli indirizzi regionali e con la nuova struttura dei servizi adottata a livello nazionale.

8. POLITICHE DEL PERSONALE

La dotazione organica di ARPA è quella approvata con decreto del Direttore Generale n. 172 dd. 30.12.2016, ed è stata determinata in 396 unità, di cui 36 dirigenti, 101 unità di personale del ruolo sanitario, 188 unità del ruolo tecnico e 71 unità del ruolo amministrativo.

Il Piano triennale delle assunzioni 2020-2022 è predisposto in attuazione delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale nelle Linee di indirizzo per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 di cui alla DGR n. 2230 dd. 20.12.2019 nell'ambito delle quali, in tema di manovra del personale, ha stabilito che:

“La gestione delle risorse umane per l'esercizio 2020, si iscrive nel contesto dei vincoli normativi dettati alle pubbliche amministrazioni per la riduzione dei costi per il personale e

delle direttive regionali volte a dare attuazione concreta alle misure di contenimento della spesa pubblica in coerenza con gli obiettivi regionali di finanza pubblica e con le priorità di intervento della programmazione della governance ambientale regionale, in modo da garantire l'equilibrio di bilancio a medio termine, orientando le azioni dell'Agenzia sulle attività obbligatorie che costruiscono il mandato istituzionale.

Gli atti di programmazione vanno, pertanto, predisposti, oltre che in ossequio al vincolo del pareggio di bilancio, anche al fine di presidiare l'elevata rigidità dei costi di struttura attraverso il contenimento dei costi del personale.

La manovra del personale 2020 andrà attuata nel rispetto dei vincoli normativi vigenti e in coerenza con il Piano triennale delle assunzioni 2018-2020 riportato nel "Programma di attività annuale 2018 e triennale 2018-2020" di ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 804 nonché in conformità alla "riforma Madia" di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)".

Ai fini della programmazione triennale delle politiche del personale, l'Agenzia deve in particolare tenere conto delle disposizioni normative e provvedimenti vigenti in materia di contenimento dei costi del personale, come di seguito descritte:

- l'art. 8, comma 47 bis, della L.R. 1/2007, aggiunto dall'art. 12, c. 5, della L.R. 16/2008, in forza del quale alla gestione e alla spesa per il personale di ARPA si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del SSR, ed in particolare:
 - la legge 27.12.2006, n. 296, il cui art. 1, c. 565, prevede che le spese per il personale degli enti del SSN non superino, per gli anni 2007, 2008 e 2009, l'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%;
 - la legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, c. 71 e 72, e il successivo D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 17, c. 3, che estendono il predetto vincolo rispettivamente agli anni 2010-2012 e agli anni 2013-2020;
 - l'articolo 11, commi da 1 a 4-ter, del decreto legge 35/2019 (c.d. Decreto Calabria),

in forza del quale, a decorrere dal 2 luglio 2019:

- la spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento;
- i predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente;
- l'art. 1, commi 563 e 564 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- le citate Linee di Indirizzo annuali della Giunta regionale che, in applicazione dell'art. 5, comma 49, della L.R. 18/2011, come avviene per le aziende e gli enti del SSR nell'ambito delle Linee per la Gestione annuali, individuano, oltre agli obiettivi generali e alle priorità di intervento, i vincoli di spesa per il personale, determinati tenendo conto, in linea di principio e con obiettivo a tendere, delle predette disposizioni normative relative agli enti del SSN.

Ne deriva che, in attuazione delle Linee di Indirizzo regionali e nel rispetto dei predetti vincoli, ARPA nel corso del 2020, prevede di effettuare il turn over del personale cessato nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 ed in coerenza con le attività istituzionali previste nel programma di attività per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022.

In ogni caso, a seguito di nuove esigenze derivanti da eventuali modifiche della programmazione di ARPA o da ulteriori disponibilità finanziarie in corso d'anno, il programma triennale delle assunzioni, fermo restando il numero complessivo delle unità in assunzione indicate in ciascuna Tabella predisposta, può subire le conseguenti necessarie variazioni.

Con specifico riferimento alle politiche del personale, nel corso del 2020 l'Agenzia prevede di essere impegnata a dare attuazione al nuovo CCNL 2016-2018 del comparto sanità, con particolare riferimento alla definizione dell'Area Tecnico Ambientale di cui all'art. 12 ed ai

CCNL dei dirigenti sanitari e PTA del SSN in fase di definizione a livello nazionale, i cui costi trovano copertura nel bilancio dell'Agenzia.

Nel contempo, si propone di consolidare e proseguire le azioni di armonizzazione nell'applicazione degli istituti contrattuali che sono state sviluppate nell'ultimo triennio:

- a) sviluppo di meccanismi operativi uniformi, con regia da parte della sede centrale e redazione delle relative procedure e istruzioni;
- b) potenziamento dell'uso degli strumenti informatici disponibili e sviluppo di nuove utilità;
- c) professionalizzazione attraverso strumenti formativi dedicati, come descritti nel paragrafo C.2.1.

Saranno ulteriormente sviluppate nel corso dell'anno 2020:

- a) le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste dalla normativa vigente, promosse non come meri adempimenti formali ma in quanto occasione di revisione e miglioramento dei processi operativi dell'Agenzia e di sensibilizzazione dell'etica comportamentale, con la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli attori, e come integrazione dei servizi che costituiscono la missione istituzionale dell'ente nei confronti della collettività nel territorio di riferimento;
- b) il miglioramento e potenziamento della comunicazione aziendale con il personale, ai diversi livelli.

Nella determinazione dei fondi contrattuali, sia per il personale del comparto sia per il personale della dirigenza, si è tenuto conto delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale nonché:

- dei vincoli dettati dall'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- delle disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modifiche nella legge 15 luglio 2011 n. 111 e nel decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012 n. 135;
- del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 il quale, in riferimento al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, ha introdotto la proroga fino al 31 dicembre

- 2014 dei vincoli in materia di fondi contrattuali, automatismi stipendiali e progressioni economiche. Tali vincoli sono venuti meno per il 2015;
- per l'anno 2016, dei nuovi vincoli introdotti dall'art. 1, c. 236 della c.d. legge di stabilità per l'anno 2016 alla luce degli indirizzi applicativi elaborati dal Ministero dell'Economia e delle finanze e della relativa stabilizzazione degli effetti economici degli stessi;
 - per gli anni 2017 e 2018, si è altresì data applicazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 75/2017, art. 23, c. 2, in forza del quale:
 - o *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (...)”*;
 - della deliberazione n. 40/2018/PAR della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale ha chiarito che le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) devono ritenersi escluse dall'applicazione dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, fermo restando l'obbligo di rispettare i vincoli di rendicontazione delle risorse assegnate e di verificare la ricaduta in termini di miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni dell'Agenzia. Pertanto, in applicazione della deliberazione sopra indicata, le RAR sono state rappresentate nei fondi del 2017 e 2018 quali risorse ad incremento variabile degli stessi, ma al di fuori del tetto dell'anno 2016;
 - della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG dd. 9.10.2018 con la quale ha stabilito il principio di diritto, in quanto tale applicabile anche al CCNL comparto sanità, in forza del quale:
 - o *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei*

quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL del comparto sanità 2016-2018 avvenuta nel corso del 2018, la struttura dei fondi contrattuali del personale del comparto è stata profondamente modificata; conseguentemente, con decorrenza 01.01.2018, le voci che costituivano i precedenti tre fondi sono confluite nei seguenti due nuovi fondi, in base ai criteri previsti dagli artt. 80 e 81 del nuovo CCNL 2016-2018:

- fondo condizioni di lavoro e incarichi;
- fondo premialità e fasce.

I fondi del personale del comparto dell'anno 2020 saranno pertanto costituiti secondo le regole normative e contrattuali vigenti ed applicabili; i fondi del personale della dirigenza per l'anno 2020 sono, in questa fase, determinati a preventivo nel medesimo importo del 2019, in attesa della sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali.

9. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Con riferimento alle misure di contenimento e riduzione della spesa di funzionamento, le Linee di indirizzo per la programmazione 2020-2022 specificano che *“Nella predisposizione degli atti di programmazione annuale 2020 e triennale 2020-2022, ARPA concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione adottando comportamenti in linea con le disposizioni normative in tema di contenimento e riduzione della spesa pubblica, che assicurino l'equilibrio di bilancio nonché, in quanto ente pubblico strumentale della Regione finanziato in misura prevalente da fondi regionali, con il pareggio di bilancio. ARPA dovrà contribuire al contenimento dei costi e alla riduzione della spesa regionale mediante l'impiego razionale delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali e l'utilizzo di strumenti di controllo di gestione. Pertanto, ARPA dovrà continuare a sviluppare la programmazione 2020 tenendo conto dei vincoli dettati dal contesto normativo delineato dalle disposizioni sulla “spending review”, con specifica attenzione alle seguenti norme:*

- *articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di spese per missioni;*
- *art. 57, comma 2, del D.L. n. 124/2019 con il quale, a decorre dal 2020, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 9, comma 28 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, in materia di costi del personale;*
- *articolo 12, commi 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), in materia di spese relative a studi e incarichi di consulenza, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza;*
- *articolo 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in relazione alle spese per autovetture, con riferimento alle quali, ARPA proseguirà nelle politiche di razionalizzazione del parco automezzi, entro i limiti che consentano di mantenerne l'operatività dell'Agenzia sul territorio regionale.*

Il rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica dovrà essere indicato negli atti di programmazione dell'Agenzia e sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione regionale al fine dell'approvazione dei bilanci di previsione, anche sulla base del parere espresso dal Collegio dei revisori contabili.”

Il collegio, con riferimento alle prescrizioni previste nelle Linee di Indirizzo per l'anno 2020 di cui alla DGR n. 2230 dd. 20.12.2019 al paragrafo “*Contenimento e riduzione della spesa di funzionamento*”, rileva che il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito in legge, *con modificazioni*, dall'art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che, a decorrere

dall'anno 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed Enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro Enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi, tra le altre, le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in forza del quale:
 - comma 7: la spesa annua *per studi ed incarichi di consulenza*, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;
 - comma 8: la spesa *per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza* non può essere sostenuta per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;
 - comma 9: non possono essere sostenute *spese per sponsorizzazioni*;
 - comma 12: le spese *per missioni*, anche all'estero non possono essere sostenute per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
 - comma 13: la spesa *per l'attività di formazione* non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 inerente alla spesa sostenuta nell'anno 2011 *per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture*, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Con riguardo a ciò, il Collegio rileva come tanto le Linee di indirizzo di cui alla DGR 2230 del 20.12.2019 quanto il Bilancio di previsione redatto dall'Agenzia ed adottato con Delibera del Direttore Generale n° 127 del 20.12.2019, risultano antecedenti all'entrata in vigore della modifica legislativa di cui al D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157, entrato in vigore il 24.12.2019.

Per tale motivazione nella Relazione illustrativa al Bilancio di previsione 2020, l’Agenzia attesta comunque il rispetto dei limiti di cui alla DGR 2230 del 20.12.2019, sebbene successivamente sia intervenuta la modifica legislativa ricordata che ne ha fatto venire meno l’obbligo.

La Giunta Regionale ha emanato, relativamente al personale, specifiche disposizioni: il Piano triennale delle assunzioni 2020-2022 (per un refuso nel Piano dei Fabbisogni è riportato erroneamente “2019-2021”) è predisposto, infatti, in attuazione delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale nelle Linee di indirizzo per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022 di cui alla DGR n. 2230 dd. 20.12.2019 nell’ambito delle quali, in tema di manovra del personale, ha stabilito che: *“La gestione delle risorse umane per l’esercizio 2020, si iscrive nel contesto dei vincoli normativi dettati alle pubbliche amministrazioni per la riduzione dei costi per il personale e delle direttive regionali volte a dare attuazione concreta alle misure di contenimento della spesa pubblica in coerenza con gli obiettivi regionali di finanza pubblica e con le priorità di intervento della programmazione della governance ambientale regionale, in modo da garantire l’equilibrio di bilancio a medio termine, orientando le azioni dell’Agenzia sulle attività obbligatorie che costruiscono il mandato istituzionale.*

Gli atti di programmazione vanno, pertanto, predisposti, oltre che in ossequio al vincolo del pareggio di bilancio, anche al fine di presidiare l’elevata rigidità dei costi di struttura attraverso il contenimento dei costi del personale.

La manovra del personale 2020 andrà attuata nel rispetto dei vincoli normativi vigenti e in coerenza con il Piano triennale delle assunzioni 2018-2020 riportato nel "Programma di attività annuale 2018 e triennale 2018-2020" di ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 804 nonché in conformità alla "riforma Madia" di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)”.

Ai fini della programmazione triennale delle politiche del personale, l’Agenzia riferisce di aver tenuto conto particolare delle disposizioni normative e provvedimenti vigenti in materia di contenimento dei costi del personale, come di seguito descritte:

- l'art. 8, comma 47 bis, della L.R. 1/2007, aggiunto dall'art. 12, c. 5, della L.R. 16/2008, in forza del quale alla gestione e alla spesa per il personale di ARPA si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del SSR, ed in particolare:
- la legge 27.12.2006, n. 296, il cui art. 1, c. 565, prevede che le spese per il personale degli enti del SSN non superino, per gli anni 2007, 2008 e 2009, l'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%;
- la legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, c. 71 e 72, e il successivo D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 17, c. 3, che estendono il predetto vincolo rispettivamente agli anni 2010-2012 e agli anni 2013-2020;
- l'articolo 11, commi da 1 a 4-ter, del decreto legge 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), in forza del quale, a decorrere dal 2 luglio 2019:
 - la spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento;
 - i predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente;
- l'art. 1, commi 563 e 564 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- le citate Linee di Indirizzo annuali della Giunta regionale che, in applicazione dell'art. 5, comma 49, della L.R. 18/2011, come avviene per le aziende e gli enti del SSR nell'ambito delle Linee per la Gestione annuali, individuano, oltre agli obiettivi generali e alle priorità di intervento, i vincoli di spesa per il personale, determinati tenendo conto, in linea di principio e con obiettivo a tendere, delle predette disposizioni normative relative agli enti del SSN.

Il vincolo sulla spesa del personale, derivante dalle disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del SSR, tenuto conto della Circolare del MEF- Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato, n. 9 dd. 17.2.2006, prot. 26588, in applicazione del citato art. 11, commi da 1 a 4-ter, del decreto legge 35/2019, è calcolato come segue:

- Costo dell'anno 2004
- Calcolo del 1,4 % sul costo dell'anno 2004
- Costo dell'anno 2020
- Decurtazione dal costo dell'anno 2020 dei costi relativi a:
 - rinnovi contrattuali subentrati dopo il 2004
 - vacanza contrattuale del 2019
 - n. 5 unità trasferite ad ARPA, unitamente al trasferimento di funzioni, ai sensi della L.R. 2.2.2005, n. 1, art. 4, c. 27 e della L.R. 18.7.2005, art. 4 (OAA), nonché n. 1 unità a seguito dell'istituzione dell'Ufficio Legale di ARPA di cui alle deliberazioni n. 150 dd. 27.5.2013 e n. 159 dd. 12.8.2013;
 - comandati out presso altre amministrazioni.

Relativamente a ciò, il Collegio evidenzia che il piano assunzioni per l'anno 2020 presentato dall'Agenzia appare in linea con i vincoli di cui alla Linee di indirizzo della Giunta Regionale sopra indicati.

In applicazione di tali indirizzi e delle disposizioni normative, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa per il personale fissato nell'importo corrispondente al -1,4% dei costi del personale sostenuti nell'anno 2004; ha proceduto alla verifica dei conteggi predisposti dall'Agenzia in applicazione della normativa sopra citata, come riassumibili nella tabella che segue.

	Anno 2004
Costi anno 2004	16.617.670
Calcolo del 1,4 %	- 232.647
LIMITE DI SPESA	16.385.023
	Anno 2020
Costo dell'anno 2020	17.716.759
Decurtazione dal costo dell'anno 2020 dei costi relativi a:	
a) rinnovi contrattuali subentrati dopo il 2004	-2.192.722
b) vacanza contrattuale del 2019	-44.026
c) n. 5 unità trasferite ad ARPA, unitamente al trasferimento di funzioni	-213.444
d) comandati out presso altre amministrazioni previsioni anno 2020	-101.921
TOTALE COSTI 2020 IN RAPPORTO AL VINCOLO	15.164.646
MARGINE	1.220.377

(*) Il valore del margine riportato in Bilancio è di € 1.220.376,55 mentre quello della tabella è arrotondato all'unità di euro.

L'Agenzia evidenzia che dall'esame comparato fra la dotazione organica di ARPA e l'effettiva forza in servizio, vi sarebbe un divario che necessiterebbe di essere colmato al fine garantire la medesima dimensione dei servizi che l'Agenzia ha svolto nel corso del 2019, tenuto conto del margine disponibile rispetto al sopra indicato vincolo di spesa di cui alla citata legge 296/2006, art. 1, c. 565 e delle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo regionali.

Le Linee di indirizzo fornite dalla Giunta Regionale, poi, nel contesto generale di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, relativamente alla gestione del patrimonio e risorse strumentali, anche con riguardo alla razionalizzazione delle sedi dell'Agenzia, prevedono che *"... la programmazione degli interventi per l'esercizio 2020 e per il prossimo triennio nella logica di riduzione dei costi di gestione del patrimonio immobiliare coniugata ad una maggiore efficienza delle attività, che consentano di mantenere o migliorare l'economicità di gestione. L'esito della verifica antisismica sulle sedi di ARPA che, in base al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. di cui alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio" sono incluse tra gli edifici di interesse strategico da preservare in caso di evento calamitoso, ha posto in primo piano l'esigenza di procedere alla messa a norma degli immobili che, da una prima stima effettuata dall'Agenzia, presenta un costo estremamente impegnativo. Appare di tutta evidenza che la*

soluzione della delineata situazione può risiedere sia in un intervento strutturale sul patrimonio immobiliare dell’Agenzia sia in un radicale ripensamento dell’allocazione delle sedi dell’Agenzia e, in entrambe le prospettive, non possa prescindere da un’analisi comparativa delle due alternative che ne consideri la fattibilità e le risorse finanziarie a copertura degli oneri di realizzazione. In considerazione della mole degli investimenti che la risoluzione delle problematiche connesse all’attuale assetto del patrimonio immobiliare di ARPA richiede e della strategicità delle determinazioni che la Regione dovrà assumere in tal senso, si ritiene opportuno che, nel frattempo, l’Agenzia sviluppi un Piano di priorità degli interventi concernenti gli adeguamenti strutturali che consentano di salvaguardare, in caso di emergenza, le attività essenziali al territorio, quali il supporto laboratoristico e le strutture informatiche, prevedendo l’utilizzo degli accantonamenti degli utili di esercizio contabilizzati dall’Agenzia negli ultimi anni.

Nel contempo, ARPA dovrà affrontare la contingente criticità dovuta alla rilevata inadeguatezza sotto il profilo funzionale, delle sedi territoriali di Udine e di Pordenone e all’imminente scadenza del contratto di comodato della sede di Udine. A tal fine, ARPA è autorizzata a valutare e attivare, limitatamente ai siti di Udine e di Pordenone, le soluzioni logistiche più convenienti, anche ricorrendo all’istituto della locazione”.

L’Agenzia, sulla base di indirizzi della Giunta Regionale, provvederà a seguire, come già evidenziato, tali indirizzi.

10. CONSIDERAZIONI, OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Con riferimento alla modalità di erogazione, da parte della Regione, dei fondi per l’attività istituzionale, a fronte dell’abrogazione del comma 52 dell’art. 8 della L.R. 1/2007 effettuata dall’art. 10, c. 23, lett. a) della L.R. 14/2016, in vigore dell’art. 3, c. 3, L. R. 27.12.2013 n° 23, il Collegio dei Revisori Contabili dell’ARPA conferma e ribadisce come appaia necessario giungere ad un’erogazione che garantisca la puntuale provvista di risorse per fronteggiare le spese strutturali dell’Agenzia, evitando così possibili sbilanciamenti finanziari, e ciò in assenza di una specifica statuizione riguardo le modalità e tempistiche di erogazione del finanziamento per l’attività istituzionale dell’Agenzia.

Per quanto riguarda la voce relativa agli investimenti per il biennio conclusivo del triennio in esame (2021-2022), come già evidenziato nello specifico paragrafo, il Collegio prende atto della prevista mancanza di investimenti, tra i quali spicca anche la mancata sostituzione e/o ammodernamento delle attrezzature più obsolescenti. Pur prendendo atto delle motivazioni di tale previsione, legate:

- alle modalità di finanziamento degli investimenti sinora attuate dall’Agenzia (autofinanziamento mediante utilizzo di utili accantonati);
- alle previsioni circa l’assenza di utili negli esercizi richiamati;

il Collegio non può tuttavia esimersi dal sottolineare che, anche per la particolarità e delicatezza dell’ambito di operatività dell’Agenzia stessa, oltre che della necessità di dotazioni tecniche e tecnologiche all’avanguardia, e costose, sia necessario trovare modalità che assicurino ad ARPA FVG la disponibilità delle tecnologie necessarie per continuare ad operare al meglio per il raggiungimento dei prioritari fini pubblici cui è chiamata, interloquendo ulteriormente con l’Amministrazione Regionale.

11. CONCLUSIONI

Premesso che i documenti contabili sottoposti al proprio esame rispettano le linee di indirizzo di cui alla Delibera Giunta Regionale n° 2230 del 20.12.2019, che prevedono per gli Enti strumentali della Regione l’applicazione dei principi di cui D. L.vo 118/2011, in quanto:

- è stato redatto il programma delle attività di durata triennale in coerenza con le Linee di indirizzo regionali, comprensivo del programma triennale degli investimenti e l’elenco annuale degli stessi con la relativa modalità di finanziamento;
- è stato redatto il conto economico di durata triennale, e lo stesso chiude in pareggio;
- è stato predisposto il Piano dei fabbisogni di personale annuale 2020 e triennale 2020-2022.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori esprime in merito al Bilancio di Previsione 2020, al Triennale 2020-2022 ed alla documentazione che li accompagna ed illustra, il

proprio parere favorevole con le osservazioni, considerazioni e raccomandazioni sopra evidenziate.

Palmanova, lì 14 Gennaio 2020

Il Collegio dei Revisori

prof. Maurizio Fanni

Presidente

dott. Andrea Bressan

Componente

dott. avv. Francesco Ribetti

Componente